



Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 giugno 1988² è modificata come segue:

Art. 4^{bis} cpv. 1^{bis}, 2 e 3

^{1bis} Negli anni in cui non avviene la riproduzione, nelle regioni in cui l'effettivo di lupi è sicuro, può essere abbattuto un cucciolo nato durante l'anno precedente.

² In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell'arco di quattro mesi oppure se sono stati uccisi o gravemente feriti due bovini, equini o camelidi del nuovo mondo. Per valutare i danni è applicabile per analogia l'articolo 9^{bis} capoverso 4.

³ In caso di grave pericolo per l'uomo, la regolazione è autorizzata in particolare se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell'uomo.

Art. 9^{bis} cpv. 1, 2 lett. c, 3 e 6 periodo 1

¹ Il Cantone può rilasciare un'autorizzazione di abbattimento per singoli lupi, non appartenenti a un branco, che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono gravemente in pericolo le persone.

RS

² RS 922.01

² Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale di attività:

c. sono uccisi almeno 8 animali da reddito nell'arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.

³ In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide o ferisce gravemente almeno due animali da reddito nell'arco di quattro mesi.

⁶ L'autorizzazione all'abbattimento deve servire alla prevenzione di ulteriori danni ad animali da reddito o di altri pericoli gravi per l'uomo da parte del lupo.

Art. 9^{ter} Abbattimento di un singolo lupo di un branco

In caso di pericolo grave e imminente per l'uomo da parte di un lupo di un branco, il Cantone può, in deroga all'articolo 4 capoverso 1, ordinarne l'abbattimento senza l'approvazione dell'UFAM.

Art. 10 cpv. 3

³ La Confederazione versa l'indennità per gli animali da reddito alle condizioni seguenti:

- a. ³ a. al momento della predazione gli animali da reddito sono registrati correttamente nella banca dati sul traffico di animali secondo l'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie; e
- b. b. il Cantone si fa carico dei costi residui.

II

L'allegato 1 dell'ordinanza del 21 gennaio 1991⁴ sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori è modificato come segue:

Nr.	Località	Cantone	Iscrizione	Revisione(i)
5	Chevroux jusqu'à Portalban	FR, VD	1991	2001/2015/2023

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

³ RS 916.40

⁴ RS 922.32

...

A nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr